

592.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 — Articolo 33, emendamento ed articolo aggiuntivo)	10
Missioni vevoli nella seduta del 29 settembre 1999	3	(Sezione 7 — Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 8 — Articolo 9 ed emendamento) .	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 9 — Ordini del giorno)	12
Ministero degli affari esteri (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge n. 4180	24
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 1 — Articolo 1)	24
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 — Articolo 2)	24
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 3 — Articolo 3)	24
Disegno di legge S. 2935 (approvato dal Senato) n. 5507	6	Disegno di legge S. 2444 (approvato dal Senato) n. 4218	25
(Sezione 1 — Articolo 28)	6	(Sezione 1 — Articolo 1)	25
(Sezione 2 — Articolo 29, emendamento ed articoli aggiuntivi)	6	(Sezione 2 — Articolo 2)	25
(Sezione 3 — Articolo 30 ed articoli aggiuntivi)	6	(Sezione 3 — Articolo 3)	25
(Sezione 4 — Articolo 31)	10	Disegno di legge S. 2489 (approvato dal Senato) n. 4220	26
(Sezione 5 — Articolo 32)	10	(Sezione 1 — Articolo 1)	26
		(Sezione 2 — Articolo 2)	26
		(Sezione 3 — Articolo 3)	26

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 2498 (approvato dal Senato) n. 4221	27	(Sezione 3 - Articolo 3)	32
(Sezione 1 - Articolo 1)	27	(Sezione 4 - Articolo 4)	32
(Sezione 2 - Articolo 2)	27	Proposta di legge (approvata dal Senato) n. 2970-B	33
(Sezione 3 - Articolo 3)	27	(Sezione 1 - Articolo 1)	33, 35
Disegno di legge S. 1282 (approvato dal Senato) n. 4603	28	(Sezione 2 - Ordine del giorno)	35
(Sezione 1 - Articolo 1)	28	Interrogazioni a risposta immediata	36
(Sezione 2 - Articolo 2)	28	(Sezione 1 - Stato delle indagini sull'omicidio D'Antona)	36
(Sezione 3 - Articolo 3)	28	(Sezione 2 - Sfruttamento di donne immigrate clandestinamente dai paesi dell'Est)	36
Disegno di legge S. 2900 (approvato dal Senato) n. 4880	29	(Sezione 3 - Emergenza sicurezza e lotta alla criminalità)	37
(Sezione 1 - Articolo 1)	29	(Sezione 4 - Riduzione della tassazione sulla casa)	37
(Sezione 2 - Articolo 2)	29	(Sezione 5 - Sgravi fiscali per il Mezzogiorno)	37
(Sezione 3 - Articolo 3)	29	(Sezione 6 - Fattispecie di elusione fiscale circa la vendita delle società Omnitel e Infostrada alla società Mannesmann)	38
(Sezione 4 - Articolo 4)	29	(Sezione 7 - Contratti d'area e patti territoriali avviati per promuovere lo sviluppo locale)	38
Disegno di legge S. 2980 (approvato dal Senato) n. 4882	30	(Sezione 8 - Interventi di rilancio economico e occupazionale nella provincia di Latina)	38
(Sezione 1 - Articolo 1)	30	Mozioni Mussi ed altri n. 1-00391, Bertinotti ed altri n. 1-00392, Soro ed altri n. 1-00398, Manzione ed altri n. 1-00399, Pagliarini ed altri n. 1-00400 e Danieli ed altri n. 1-00401 sugli sviluppi della situazione a Timor Est	40
(Sezione 2 - Articolo 2)	30	(Sezione 1 - Mozioni)	40
(Sezione 3 - Articolo 3)	30	(Sezione 2 - Risoluzioni)	46
Disegno di legge S. 2870 (approvato dal Senato) n. 5131	31	(Sezione 3 - Ordine del giorno)	49
(Sezione 1 - Articolo 1)	31		
(Sezione 2 - Articolo 2)	31		
(Sezione 3 - Articolo 3)	31		
Disegno di legge S. 3220 (approvato dal Senato) n. 5140	32		
(Sezione 1 - Articolo 1)	32		
(Sezione 2 - Articolo 2)	32		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 29 settembre 1999.**

Acquarone, Aleffi, Bampo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Rannieri, Rebuffa, Scoca, Solaroli, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 28 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6386);

DI STASI: « Disposizioni tributarie per le zone colpite dagli eventi sismici del 1984 » (6388);

CREMA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito "Tangentopoli" » (6389);

ARMANI ed altri: « Nuove norme in materia di federalismo fiscale » (6391);

CE': « Norme per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e per la tutela dei malati di mente » (6392);

BERTINOTTI ed altri: « Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie » (6393).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 28 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

ARMANDO COSSUTTA ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di riequilibrio della rappresentanza fra i sessi nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive » (6390).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 28 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici,

politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (doc. XXII, n. 61).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 28 settembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4130. — « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 » (*approvato dal Senato*) (6387).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato CONTE ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CONTE: « Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni e modifica della disciplina in materia di imposta di registro » (6032).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente:

GIOVANARDI: « Delega al Governo per il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività amministrativa nell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (6326) *Parere delle Commissioni V e XI.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 settembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), per gli esercizi dal 1995 al 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 219).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 15 settembre 1999 e pervenuta alla Presidenza in data 27 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1999.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consi-

glio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 settembre 1999, a pagina 5, prima colonna, alla prima riga, sostituire le parole: « *Commissioni, II, V,* » con le seguenti: « *Commissione, II, III, V,* ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2935 — INTERVENTI NEL
SETTORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DALLA VIII
COMMISSIONE DEL SENATO) (5507)**

(A.C. 5507 — sezione 1)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 28.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola « residente » è sostituita dalla seguente: « stabilito ».

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo *una tantum*, di cui al comma 4 dell'articolo 8 ».

(A.C. 5507 — sezione 2)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Impianti aeroportuali).

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indicata dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante: « Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi » allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. Galletti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. *(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).* — 1. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto

in conto di terzi sono ridotti limitatamente all'anno 2000 nei limiti di lire 27 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 27 miliardi per l'anno 2000, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2. Per l'anno 2001 è assegnato al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 121 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 2002 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente comma, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per il 2000 ed a lire 121 miliardi per il 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

***29. 01.** Governo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto). — 1. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti limitatamente all'anno 2000 nei limiti di lire 27 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati al-

l'INAIL nei limiti di lire 27 miliardi per l'anno 2000, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2. Per l'anno 2001 è assegnato al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 121 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 2002 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente comma, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per il 2000 ed a lire 121 miliardi per il 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

***29. 02.** Raffaldini.

(A.C. 5507 – sezione 3)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 30.

(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modifica-

zioni, è aggiunto il seguente periodo: « I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Rifinanziamento legge sulla mobilità ciclistica). — 1. Per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno per lire 10 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

30. 01. Galletti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel decreto sono altresì fissati i limiti numerici dei veicoli adibiti al trasporto merci che possono circolare; detti limiti dovranno essere fissati per ogni tratta autostradale tenendo conto delle caratteristiche strutturali e planometriche della tratta stessa, nonché

delle condizioni di sicurezza e delle tipologie dei veicoli che abitualmente la percorrono ».

30. 02. Galletti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le lettere a) e b) sono sostituite dalle parole: « ai conducenti di ciclomotori e motocicli di qualsiasi cilindrata o di motocarrozette, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni »

30. 03. Galletti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 39) è sostituito dal seguente: « 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e degli utenti muniti di pattini a rotelle

30. 04. Galletti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di rotelle, di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ».

30. 05. Galletti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Il comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 3. La circolazione mediante tavole o altri acceleratori di andatura, esclusi i patini, è vietata nella carreggiate delle strade ».

30. 06. Galletti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454). — 1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 ».

30. 07. Raffaldini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454). — 1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 è sostituito con i seguenti:

« 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti. I componenti del comitato sono:

a) Il capo dell'unità di gestione auto-trasporto di persone e cose che lo presiede;

b) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

c) un componente designato dal Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Ragioneria generale dello Stato;

d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

g) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica, 3 gennaio 1976, n. 32;

i) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, sono nominati, con le stesse modalità, un numero uguale di membri supplenti dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i)».

30. 08. Raffaldini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 5507 – sezione 4)**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 31.**

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da « oltre » fino a « richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione »;

b) all'articolo 5, comma 8, le parole da « da effettuare » fino a « navigazione » sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 2, le parole « dal capo del compartimento marittimo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2 »;

d) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato.

(A.C. 5507 – sezione 5)**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 32.**

(Convenzioni per la gestione di servizi antincendi).

1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ove funzioni un servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita convenzione

atta a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione dovrà coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.

(A.C. 5507 – sezione 6)**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 33.**

(Potenziamento e ammodernamento delle Ferrovie in concessione e in gestione governativa).

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2000 e 2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Alla copertura finanziaria fino a: per gli anni 2000 e 2001, con le seguenti: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni.

33. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 34. (Modifiche alla legge 8 ottobre 1998, n. 354). — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, le parole: « Ferrovie Nord Milano Spa » sono sostituite dalle seguenti: « Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa ».

33. 01. Raffaldini.

(A.C. 5507 — sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa).

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della

medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Savarese, Bocchino.

Al comma 1, sostituire le parole: in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII con le seguenti: con profilo professionale tecnico in un numero massimo di venti unità appartenenti alle aree di inquadramento B e C.

4. 7. Governo.

Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

4. 2. Savarese, Bocchino.

Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

4. 4. Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, con le seguenti: scelte tra personale tecnico specializzato mediante appositi contratti professionali a termine e.

4. 5. Bosco, Chincarini, Covre.

Sopprimere il comma 2.

***4. 3.** Savarese, Bocchino.

Sopprimere il comma 2.

***4. 6.** Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-BIS. — 1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114.

4. 01. Attili.

(A.C. 5507 — sezione 8)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Modifiche al codice della navigazione).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per

ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

9. 1. Savarese, Bocchino.

(A.C. 5507 — sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5507, recante interventi nel settore dei trasporti;

tenuto conto che da due anni presso la IX Commissione permanente (Trasporti) della Camera sono fermi numerosi provvedimenti di iniziativa parlamentare, i quali prevedono modifiche al nuovo codice della strada;

valutato che da più parti si è sollevata l'esigenza di modificare il nuovo codice della strada;

occorre procedere celermente all'approvazione globale di tali modifiche, evitando di approvare le singole proposte di legge — come già avvenuto con la legge 30 marzo 1999, n. 83 — attraverso ulteriori disabbinamenti;

impegna il Governo

ad attivare ogni iniziativa di sua competenza al fine di garantire la realizzazione

dell'indicato obiettivo di modifica del codice della strada.

9/5507/1. Bosco, Chincarini, Covre.

La Camera,

considerato che l'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante « Interventi nel settore dei trasporti », autorizza la Gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, o in mancanza le regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento, alla contrazione di mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai fini del risanamento tecnico-economico;

tenuto conto che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, trasferisce la gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento, entro il 1° gennaio 2000, previo risanamento tecnico-economico a cura dello Stato;

valutato che si procede con molta difficoltà al suddetto risanamento tecnico-economico a causa dell'insufficienza delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato rispetto al piano di risanamento presentato dalle citate gestioni governative;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie allo scopo di pervenire al raggiungimento del risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 194 del 1998, consentendo così il trasferimento delle gestioni medesime alle regioni entro il 1° gennaio 2000.

9/5507/2. Chincarini, Bosco, Covre.

La Camera,

premessi che a breve dovrebbero essere iniziati i lavori di ampliamento dell'aerostazione di Catania-Fontanarossa;

visto che in data 03 luglio 1996, in occasione dell'audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione, on. Burlando, sugli orientamenti programmatici del Governo nei settori dei trasporti, ho con forza evidenziato la necessità, oltre che all'ampliamento dell'aerostazione, fosse necessaria anche la costruzione di una seconda pista, e tale necessità è stata successivamente ribadita nella replica del Ministro;

considerato che:

tale opera trova giustificazione perché:

a) l'attuale pista è in pessime condizioni;

b) interventi in manutenzione straordinaria della stessa pista hanno determinato e determinerebbero il blocco totale dell'aerostazione, strategicamente indispensabile per la collocazione logistica insulare;

c) verrebbero velocizzati i movimenti di terra, in quanto l'attuale pista verrebbe utilizzata come via di rullaggio, e pertanto la capacità del sub-sistema pista verrebbe incrementata fino a 20 movimenti di velivoli all'ora, capacità indispensabile per l'aeroporto di Fontanarossa in alcune ore del giorno e nelle previsioni a breve di espansione del traffico aereo;

d) detti criteri e necessità sono stati, peraltro evidenziati, anche dall'apposita commissione costituita dal Ministero dei Trasporti in occasione della missione operativa e di verifica infrastrutturale svolta nel mese di luglio 1999 a Catania;

e) esiste da parecchi anni in Civilavia, ora ENAC, un progetto esecutivo di una seconda pista che dovrebbe essere resa agibile anche agli aerei per voli intercontinentali;

impegna il Governo

ad effettuare ogni azione rivolta al prevedere e successivamente costruire una seconda pista nell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, coinvolgendo, se ritenuto necessario, anche il Governo regionale nel reperimento dei fondi occorrenti all'opera, fondi che potrebbero essere individuati e destinati dal QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) in vigore 1994-1999 o futuro 2000-2005.

9/5507/3. (Nuova formulazione) Floresta.

La Camera,

premesso che:

da tempo si è affermato in modo generalizzato l'uso dei ciclomotori da parte dei giovanissimi;

a tale uso non corrisponde una altrettanto ampia diffusione della conoscenza delle regole della circolazione stradale;

rispetto al numero degli incidenti stradali verificatisi negli ultimi tre anni, il 30 per cento risulta riconducibile a giovani al di sotto dei trenta anni di età e, molti di questi, all'uso dei ciclomotori;

compito primario dello Stato è garantire condizioni di sicurezza nella circolazione;

il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori, in particolare per i giovanissimi, può rappresentare uno degli strumenti della sicurezza, responsabilizzando all'uso dei ciclomotori stessi;

in attesa che l'educazione stradale divenga materia obbligatoria e generalizzata in tutto il Paese, e nell'ambito del processo di autonomia delle scuole, è possibile prevedere, per i giovani in età scolare, all'interno delle sedi scolastiche, un percorso volto all'acquisizione delle regole della circolazione ed al rilascio del relativo documento;

impegna il Governo

a promuovere le condizioni per introdurre il certificato di idoneità per l'uso dei ciclomotori per coloro che non possiedono alcun documento di circolazione nel traffico e, per i giovani in età scolare, a prevedere l'organizzazione, da parte delle amministrazioni locali, d'intesa con le direzioni provinciali della motorizzazione civile e con i provveditorati agli studi, di corsi a titolo gratuito da realizzare all'interno delle sedi scolastiche, gestiti da organizzazioni pubbliche e private convenzionate gratuitamente con le amministrazioni locali stesse, sulla base di analoghe iniziative nazionali.

9/5507/4. Biricotti, Giardiello, Raffaldini, Attili.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 1, dell'A.C. 5507 dispongono innovazioni sui progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e sugli interventi a sostegno del trasporto rapido di massa (legge n. 211 del 1992);

considerato che gli articoli 3, 14, 16, 20 del disegno di legge dispongono norme atte alla prosecuzione di esercizio e/o costruzione di tratte e/o di gestione di scali e infrastrutture ferroviarie nonché autorizzazioni di spesa per la realizzazione di studi di fattibilità di nuove tratte ferroviarie;

considerato che il 22 giugno 1998 si è svolto, presso il Centro universitario di Agripolis (Pd) un convegno di studio incentrato sulle possibilità di istituire il collegamento ferroviario universitario Padova-Agripolis-Piave di Sacco-Chioggia, con la presentazione di approfondite relazioni giuridico-legislative, economico-finanziarie e congruenti ipotesi di piani di impresa e preziose indicazioni sia sulle connessioni tra l'area di Padova e il corridoio adriatico sia sulle implicazioni ambientali e la possibile integrazione della mobilità merci e passeggeri;

considerato che la Regione Veneto, sia sulla base di iniziative legislative presentate da gruppi consiliari sia sulla base di impegnative delibere della Giunta, ha affrontato costantemente la tematica della nuova ferrovia Padova-Chioggia nel quinquennio 1994-1999;

considerato che la proposta di linea ferroviaria Padova-Chioggia si configura come una nuova infrastruttura di collegamento tra il polo di Padova e la fascia territoriale a sud-est (lungo la strada statale 516), utilizzando, nella tratta urbana di Padova, l'attuale raccordo ferroviario verso l'Interposte, prosegue sino a Piave di Sacco, si innesta sulla esistente linea Adria-Mestre fino alla stazione di Correnda, per poi prevedere un nuovo tratto di collegamento diretto fino a Chioggia, in cui avviene la confluenza sul tratto terminale della linea FS Rovigo-Chioggia;

considerato che il tracciato ordinato dallo studio di fattibilità già predisposto potrebbe integrarsi in maniera soddisfacente col progetto del Servizio ferroviario metropolitano regionale (Sfmr);

considerati sia la domanda di spostamenti passeggeri rispetto al tracciato ipotizzato sia i dati disponibili di movimentazione delle merci nel porto di Chioggia e nell'Interporto di Padova, segnalatosi tra i più dinamici nel triennio 1997-1999;

considerato che il tracciato proposto (56 Km con 19 stazioni e fermate) risulta pienamente compatibile con i caratteri ambientali attraversati dalla linea e nei tratti interessati da aree maggiormente sensibili, da Piave di Sacco a Chioggia, il tracciato proposto si snoda prevalentemente in parallelo alle infrastrutture e all'idrografia artificiale ivi esistente;

impegna il Governo:

a collaborare, nelle sedi istituzionali e con apposite convenzioni, con la Regione Veneto per favorire il completamento degli studi preliminari relativi alla nuova tratta ferroviaria Padova-Chioggia;

a favorire un più diretto coinvolgimento di strutture e risorse già disponibili delle Ferrovie dello Stato a sostegno della realizzazione degli studi di itinerari « alternativi » agli attuali in ordine al traffico merci, valorizzando l'ipotesi di costruzione della nuova tratta;

a favorire, entro il 31 marzo 2000, una iniziativa di analisi/proposta formale congiunta Stato Regione-Enti locali interessati alla ferrovia Padova-Agripolis Legnano-Piave di Sacco-Chioggia, anche al fine di promuovere una congiunta valutazione delle possibilità e potenzialità insite nell'articolo 11 della legge 18 novembre 1998 in ordine alla realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.

9/5507/5. Saonara.

La Camera,

preso atto delle ubicazioni in zone centrali della città di Treviso degli scali merci ferroviari;

tenuto conto che vengono sottratti circa 17 ettari di territorio, allorquando parte di essi potrebbe essere utilizzato per fini d'interesse collettivo;

valutato che l'amministrazione comunale ha già individuato un'area periferica ove spostare e costruire un nuovo e più funzionale scalo merci;

accertato che le Ferrovie S.p.A. abbiano dato il loro assenso all'operazione a condizione che l'Amministrazione di Treviso finanzi totalmente la costruzione del nuovo scalo merci, anche valorizzando urbanisticamente le aree di proprietà delle Ferrovie;

appurato che il costo previsto per lo spostamento e la costruzione del nuovo scalo merci è di circa 30 miliardi, cifra alquanto considerevole se totalmente a carico del comune di Treviso;

impegna il Governo

a stanziare un congruo contributo al fine di agevolare al meglio il buon esito del-

l'operazione sopraccitata, che avrà come positiva conseguenza il miglior utilizzo di alcune aree centrali nel comune di Treviso.

9/5507/6. Michielon.

La Camera,

premesso che:

in questi giorni si è aperta la discussione sulla possibilità della attuazione della seconda fase del decreto Burlando, che prevede il definitivo spostamento di tutti i voli dallo scalo di Linate a quello di Malpensa, ad eccezione della linea navetta tra Roma e Milano;

le perplessità sono legate alla capacità dello scalo di assorbire ulteriori quote di traffico senza nuovi interventi infrastrutturali ed operativi, che ne ottimizzino la funzionalità;

è cresciuta a livelli preoccupanti di tensione, nelle ultime settimane, la protesta dei cittadini e degli amministratori locali dei territori ad ovest dello scalo che vivono il maggiore disagio dell'impatto acustico/ambientale sul territorio dei sorvoli in decollo degli aeromobili, per l'improvvisa scelta di deviare in tale direzione la quasi totalità delle rotte in uscita;

il Governo ha manifestato la determinazione di dare comunque attuazione, alla scadenza del 25 ottobre, al previsto spostamento su Malpensa dei voli da Linate,

impegna il Governo

ad assumere immediatamente tutte le iniziative necessarie con gli enti preposti (ENAC-ENAV-SEA), perché, sulla base degli esiti del monitoraggio in atto da parte del Ministero dei trasporti sull'impatto acustico/ambientale dei sorvoli sul territorio, si realizzi una redistribuzione delle rotte in uscita che interessi le zone circostanti, secondo parametri di ottimizza-

zione della gestione del traffico aereo e delle potenzialità dello scalo medesimo.

9/5507/7. Mammola, Tarditi, Rogna Mannassero di Costigliole.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

l'asse viario Trento-Venezia, che ha l'importante compito di collegare i nodi autostradali del Brennero con Padova, ha avuto un notevole contributo di fattibilità con l'approvazione dell'ultimo documento finanziario;

purtroppo in località Castelfranco Veneto, a fronte di una variante cittadina già realizzata, i lavori sono bloccati per la mancata realizzazione di un ponte, dovuta alle inadempienze contrattuali della ditta appaltante;

già l'ex Ministro dei lavori pubblici sentita l'Avvocatura dello Stato aveva espresso chiare indicazioni per attuare una procedura d'urgenza vista l'importanza dell'intervento in questione,

impegna il Governo

a nominare un commissario per risolvere il problema legato alla mancata costruzione del ponte sulla variante cittadina di Castelfranco Veneto della Trento-Venezia.

9/5507/8. Luciano Dussin, Dozzo.

La Camera,

considerato che ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono

stati collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, senza veder riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230;

impegna il Governo

a risolvere il problema in un prossimo provvedimento.

9/5507/9. Malentacchi, Boghetta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5507 recante interventi nel settore dei trasporti;

considerato che all'articolo 29, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, inerente la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi per l'aggiornamento della Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

impegna il Governo

a definire entro due mesi l'inserimento nella Tabella A degli aeroporti di Taranto-Grottaglie, Parma, Cuneo, Perugia, Brescia e Roma Urbe, al fine di potenziare le strutture aeroportuali indispensabili per il consolidamento dell'economia dei territori interessati.

9/5507/10. Angelici, Merlo, Maggi, Teresio Delfino.

La Camera,

premessi che:

esiste una omologazione riconosciuta a livello comunitario, la ECE 22-04, dei caschi per motociclisti riconoscibile dal marchio con lettera «E» seguita dal numero identificativo del paese di produzione;

sono peraltro presenti e venduti sul mercato italiano caschi previsti per l'uso

esclusivo a bordo di ciclomotori omologato «DGM» e, caso unico in Europa, non rispondente alle normative europee ECE 22-04,

impegna il Governo:

a volersi uniformare alle normative europee in termini di omologazione dei caschi e quindi di non voler più riconoscere come valida l'omologazione DGM, in quanto non rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti in tutta Europa;

ad una forte azione di controllo sul territorio nazionale affinché da subito i caschi omologati DGM non vengano più utilizzati a bordo di mezzi che richiedono invece l'uso di caschi omologati ECE 22-04.

9/5507/11. Di Luca, Mammola, Becchetti, Rossetto.

La Camera,

premessi che:

la conferenza di servizio dei comuni dell'area del Calatino sud Simeto ha individuato quale priorità socio-economica il potenziamento della linea ferroviaria Catania-Gela;

quell'area è interessata da un importante processo di sviluppo economico inerente i settori dell'agricoltura, della piccola e media impresa, del turismo e che ha bisogno di una rete infrastrutturale moderna ed efficiente;

impegna il Governo

a fare effettuare alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. uno studio di redditività e, successivamente, di fattibilità del potenziamento e dell'ammodernamento della tratta ferroviaria Catania-Gela.

9/5507/12. Cappella, Giardiello, Caruano, Lento.

La Camera

in sede di esame del disegno di legge n. 5507,

considerata la attuale situazione complessiva del trasporto aereo in Puglia, ed in particolare quanto recentemente avvenuto in occasione del conflitto nei territori dell'ex-Iugoslavia con il blocco di tutte le attività di trasporto aereo civile nella regione e l'evidente insufficienza e scarsa tempestività con cui si è intervenuti per tamponare e risolvere tale emergenza;

considerate le potenzialità operative ed economiche derivanti dal fatto che tutti gli aeroporti pugliesi sono gestiti da un'unica società, la SEAP S.p.A., posseduta dalla regione Puglia per la quasi totalità, così individuando una realtà di sistema unica nel suo genere sull'intero territorio nazionale;

valutati altresì i ritardi con cui detta società ha inteso affrontare le numerose problematiche gestionali e di sviluppo delle proprie attività, tra cui, a titolo puramente indicativo — ed oltre alle vicende collegate all'emergenza bellica — si ricordano il ritardo dei lavori di ampliamento dello scalo di Bari, il mancato avvio della fase di privatizzazione e/o di individuazione di un idoneo *partner* manageriale, l'inadeguatezza delle iniziative commerciali sinora attivate;

valutato che, in tale contesto, è di preminente interesse affrontare la questione del mantenimento della piena operatività dello scalo di Taranto-Grottaglie, che insiste su un'area interessata da intense trasformazioni socio-economiche, da capacità di attrazione di concreti investimenti e da apprezzabili fenomeni di nuova imprenditorialità, esposta all'evidente rischio di essere penalizzata dal mancato o ritardato avvio delle necessarie iniziative di promozione commerciale, turistica e imprenditoriale, nonché di carattere finanziario e di completamento delle infrastrutture;

considerato, infine, che il Ministero dei trasporti può rendersi parte attiva in tali processi, sia intervenendo direttamente

con adeguate attività di sostegno, sia attraverso azioni di monitoraggio, controllo e verifica di quanto fatto o omesso da parte dei soggetti istituzionali locali, così come dei privati e di ogni altro soggetto operante nel settore del trasporto aereo;

impegna il Governo:

a prevedere eventualmente l'utilizzazione di appropriati fondi del Ministero dei trasporti, quali ad esempio quelli previsti all'articolo 2 del disegno di legge in esame, per realizzare gli studi di traffico, di fattibilità e di *marketing*, con le connesse progettazioni, necessari a promuovere l'effettiva operatività dello scalo aereo di Grottaglie;

a promuovere immediatamente un tavolo ministeriale, con la partecipazione di comune, provincia, autorità portuale e camera di commercio di Taranto, della SEAP S.p.A. e della regione, nonché delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, che possa determinare le adeguate iniziative che realizzino a breve positive e definitive posizioni sulla questione dello scalo di Taranto Grottaglie, in particolare utilizzando, nelle parti che risultano attivabili, i regolamenti CEE n. 2408/92 e 2409/92;

ad avviare idonee attività di *auditing*, per quanto nei poteri del Ministero dei trasporti e degli enti ed uffici della pubblica Amministrazione a ciò preposti, nei confronti della SEAP S.p.A., atte a verificare la reale capacità gestionale e le eventuali carenze ed omissioni determinatesi nel caso dell'apertura dello scalo tarantino, segnatamente in occasione ed a seguito degli eventi bellici nella ex-Iugoslavia;

9/5507/13. Ostilio, Acierno.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera

esaminato il disegno di legge n. 5507 recante interventi nel settore dei trasporti;

considerato che:

con l'articolo 29, comma 2, vengono previsti ulteriori 6,5 miliardi di lire per l'anno 1999, onde procedere all'aggiornamento della tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, inerente la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

nel contesto europeo e tra i paesi più industrializzati extraeuropei, le normative vigenti in materia di servizi antincendio prevedono, a differenza dell'Italia, che tali attività non siano poste in capo alla pubblica Amministrazione, ma siano a carico dei gestori delle società aeroportuali e/o delle compagnie aeree utilizzatrici degli scali;

impegna il Governo

a proporre, già con il prossimo disegno di legge finanziaria e con i provvedimenti collegati, una modifica alla normativa in vigore in materia di servizi antincendio, tale da adeguarsi alla tendenza in atto in molti altri paesi industrializzati, così come indicata in premessa, e utile ad evitare alcune distorsioni determinate dalle norme vigenti che, creando eccessive rigidità al sistema, non consentono un adeguato sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento alle attività gestionali degli aeroporti.

9/5507/14. Di Nardo, Acierno, Ostilio

La Camera,

considerato che le procedure e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame, con la quale si incrementano i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti titolari dei contratti di servizio — in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 —, sono determinate con apposito decreto interministeriale,

impegna il Governo

a definire modalità per il trasferimento dei contributi tali da assicurare l'erogazione di

una percentuale di tali risorse non inferiore al novanta per cento entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, nonché ad erogare la restante percentuale del dieci per cento in forma di conguaglio a consuntivo entro l'anno successivo a quello di riferimento.

9/5507/15 Eduardo Bruno.

La Camera,

considerata l'importanza dell'asse ferroviario Bologna-Lecce nell'ambito dell'articolazione infrastrutturale;

preso atto della perdurante interruzione dei lavori di completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-San Severo e delle ripercussioni che ciò determina sui tempi di percorrenza dei convogli sull'intera linea adriatica;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative finalizzate alla rapida ripresa dei lavori in oggetto e al definitivo completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-San Severo.

9/5507/16 Di Capua, Di Stasi.

La Camera,

considerata la situazione di precarietà dei collegamenti stradali e ferroviari in cui versa la provincia alpina di Belluno;

accertato il continuo depauperamento del servizio ferroviario nel tratto montano della linea Padova-Calalzo di Cadore e della linea Conegliano Veneto-Ponte nelle Alpi (ultimamente è stata soppressa anche la storica « Freccia delle Dolomiti »);

tenuto conto della volontà espressa dagli enti locali interessati sulla opportunità di collegare la tratta ferroviaria in

oggetto con il centro Europa, al fine di agevolare il traffico di merci-persone, salvaguardando l'ambiente;

vista la convenzione per la protezione delle Alpi;

vista la carta delle regioni europee di montagna;

impegna il Governo

a porre maggiore attenzione allo sviluppo dei collegamenti ferroviari della linea Padova-Calalzo verso la Valsugana e verso il centro Europa.

9/5507/17. Calzavara, Chincarini.

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sul disegno di legge n. 5507 « Interventi nel settore dei trasporti »

premessi che:

la zona ricompresa nelle aree dei comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Corno di Rosazzo e Pavia di Udine, ubicati in provincia di Udine, viene abitualmente ricordata come « Triangolo della sedia », stante il fatto che più del 50 per cento delle sedie prodotte e commercializzate a livello europeo vengono realizzate nell'ambito di imprese sorte in tale area;

tutta l'area in oggetto abbisogna di strutture atte a favorire la circolazione e la mobilità di una tale enorme produzione;

l'unico scalo ferroviario merci utile venne realizzato a San Giovanni al Natisone e risulta oggi del tutto inadeguato per quanto riguarda la dimensione e le infrastrutture;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di giungere in breve alla ristrutturazione, all'ammodernamento ed all'ampliamento dello scalo merci di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, al fine di garantire un

fondamentale strumento di concorrenzialità economica per le numerosissime imprese operanti nel cosiddetto « Triangolo della sedia ».

9/5507/18 Franz.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 29 del disegno di legge A.C. n. 5507 prevede che per l'approvazione dei progetti concernenti impianti aeroportuali la conferenza dei servizi per l'accertamento di conformità urbanistica è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

il decreto legislativo n. 250 del 1997, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha attribuito all'Ente ogni attività di carattere tecnico e gestionale già di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'Aviazione civile - e che lo Statuto dell'Ente prevede, tra le competenze dell'ENAC, la valutazione dei progetti di infrastrutture e impianti aeroportuali;

tali competenze dell'ENAC risultano specificate e disciplinate nella convenzione-tipo adottata dal suddetto Ministero per il finanziamento di opere aeroportuali;

nella fase del procedimento per l'accertamento di conformità urbanistica delle opere aeroportuali debba essere assicurato il coordinamento delle competenze istituzionali del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del Ministero dei Lavori Pubblici - DICOTER - e dell'ENAC, evitando che eventuali sovrapposizioni di attività influiscano negativamente sui tempi necessari all'approvazione dei progetti;

impegna il Governo

ad assicurare che il potere di iniziativa del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, previsto dall'articolo 29 del disegno

di legge n. 5507 ai fini della convocazione della conferenza dei servizi per l'accertamento di conformità urbanistica delle opere aeroportuali, sia esercitato avvalendosi anche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e che tale modalità procedimentale trovi riscontro nell'ambito del contratto di programma tra il Ministro stesso e l'Ente, da stipulare ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 250 del 1997.

9/5507/19. Attili.

La Camera,

premessi che:

il 25 agosto 1999 si è verificato un grave incidente presso il deposito combustibili dell'API, a Falconara Marittima (Ancona);

lo scoppio e l'incendio hanno provocato la morte di due tecnici dell'API, il blocco del traffico ferroviario sulla linea Ancona-Bologna, la sospensione del traffico aereo sull'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara, l'interruzione della variante sulla strada statale .16 tra Falconara e Marina di Montemarciano con ricaduta del traffico fino ad Ancona sud e ai traffici legati al porto internazionale di Ancona;

considerato che:

nel comune di Falconara insistono due impianti classificati tra i siti pericolosi: la raffineria API e l'impianto di stoccaggio e distribuzione di gas liquido LIQUIGAS;

la regione Marche, la provincia di Ancona e il comune di Falconara hanno chiesto la dichiarazione di città ad alto rischio e hanno richiesto un attento esame sulle compatibilità ambientali delle residenze, delle imprese ad elevato rischio e delle infrastrutture di trasporto di rilievo nazionale presenti nel territorio del comune di Falconara: ferrovia adriatica e trasversale Roma-Falconara, aeroporto, strada statale 16:

impegna il Governo

ad operare in tempi brevi affinché con il coinvolgimento dei Ministeri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente, della regione e degli enti locali vengano definiti gli interventi necessari a risolvere i problemi dell'area di Falconara e delle infrastrutture ivi esistenti.

9/5507/20. Duca, Gasperoni, Giacco.

La Camera,

esaminato che:

il disegno di legge recante « Interventi nel settore dei trasporti »:

tenuto conto che della necessità e del dovere morale di assicurare ed, in diversi casi, restituire un adeguato grado di vivibilità agli abitanti delle zone circostanti gli aeroporti;

impegna il Governo

a prevedere la sospensione dei movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle 23 alle ore 6 locali, compresi i voli effettuati per il servizio postale ed i voli merci.

9/5507/21. Dozzo, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

dal *Corriere della Sera* del 22 settembre 1999 si apprende che il Presidente dell'Enav, Luciano Mancini, con un documento non ancora ratificato dal Consiglio di amministrazione, ha stabilito che sedici operatori amministrativi assunti con contratto a tempo determinato (sostituzione maternità e assunzioni per mansioni straordinarie e eccezionali) fossero assunti con contratto a tempo indeterminato;

tra coloro che hanno potuto usufruire del vantaggio dell'assunzione a tempo indeterminato figurano, tra gli altri, i seguenti nomi: Vittorio Torsello, figlio del numero due della Filt Cgil, Alfonso Tor-

sello; Claudia Detillo, moglie del leader degli uomini *radar* della Cisl di Genova, Fabrizio Fulgello; Arturo Palma, figlio dell'ex vicedirettore generale dell'Enav, Egidio Palma; Carla Cecere, vicina al partito di Rinnovamento italiano;

l'Enav dispone di circa 1600 operatori amministrativi a fronte di altrettanti controllori di volo;

la decisione relativa alle assunzioni sarebbe stata motivata da Luciano Mancini con la difficoltà « allo stato attuale, a causa dell'elevatissimo numero di domande pervenute, di procedere con rapidità e snellezza all'attivazione delle procedure di selezione previste ». Mancini ha inoltre sottolineato il cosiddetto « criterio di economicità di attività aziendali diretto ad evitare una duplicazione di procedimenti amministrativi, avendo gli interessati già superato una procedura di selezione »;

circa un anno fa il Presidente dell'Enav è stato al centro di polemiche per le nomine dirigenziali di ex sindacalisti che avevano operato all'interno dell'azienda dopo peraltro aver portato da otto a sedici i posti per dirigenti;

risulta ancora aperta la vicenda Vitrociset, la società che svolge per l'Enav la manutenzione dei radar: il contratto Vitrociset, che vale più di 100 miliardi all'anno, è stato prorogato più volte senza l'indizione di una regolare gara d'appalto rendendo poco trasparente la rete di rapporti e di interessi tra Enav e Vitrociset;

la gestione dell'Enav per i suddetti motivi non risulta trasparente e risulta impostata prevalentemente su rapporti di natura clientelare sia nei confronti dei sindacati che delle forze politiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di revocare il Presidente dell'Enav, Luciano Mancini, e il gruppo dirigente della società;

a firmare il contratto di programma dell'Enav da sottoporre al parere del Parlamento al fine di definire l'assetto istituzionale dell'azienda.

9/5507/22 Boghetta, Gardiol, Dalla Chiesa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5507, recante interventi nel settore dei trasporti, tenuto conto che nello stesso si estende l'obbligo del casco a tutti i conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata;

impegna il Governo

al fine di valutare l'età minima per la conduzione dei sopracitati ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata.

9/5507/23 Acierno, Di Nardo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

visti i dati ISTAT più recenti che parlano di oltre 1200 morti e più di 70 mila feriti a seguito di incidenti motociclistici;

considerato l'impressionante aumento della viabilità che in 25 anni è aumentata del 600 per cento circa;

vista la scarsa preparazione di molti motociclisti sulle regole di circolazione, non essendo per alcuni di essi prevista alcuna formazione alla guida;

visto il diffuso utilizzo di caschi di protezione non omologati e lo scarso controllo delle forze dell'ordine;

visto che i motociclisti di età giovane usano più diffusamente il mezzo nelle ore notturne di estate nelle località turistiche ad alta densità di traffico;

considerato che l'area visiva di un motociclo può essere di circa il 60 per cento inferiore a quella di un autoveicolo;

considerato che in Francia dal 1997 vige l'obbligo di elementi adesivi rifrangenti sui caschi dei motociclisti;

considerato che i tessuti e le etichette fluororifrangenti applicate su giacche, tute e zaini, nonché sui caschi e le divise delle forze dell'ordine e degli operatori ecologici, sono oramai entrati nella cultura comune e pertanto assimilabili ad una situazione di

pericolo che induce istintivamente l'automobilista alla prudenza e ad una maggiore attenzione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure tecniche al fine di accrescere la visibilità del motociclista soprattutto nelle ore notturne, in condizioni di scarsa visibilità, o comunque in caso di caduta o incidente.

9/5507/24. Iacobellis, Ostillio, Acierno, Miraglia del Giudice, Manzione.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA PROMOZIONE E PRO-
TEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A
ROMA IL 20 MARZO 1997 (4180)**

(A.C. 4180 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 4180 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4180 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2444 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA MONGOLIA, FATTO A ROMA IL 20 NOVEM-
BRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4218)**

(A.C. 4218 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996.

(A.C. 4218 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4218 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2489 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA, FATTO A ROMA IL 15 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4220)

(A.C. 4220 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996.

(A.C. 4220 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI dell'Accordo stesso.

(A.C. 4220 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2498 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA — UNESCO, ADOTTATI DALLA CONFERENZA GENERALE NELLA SUA XXVIII SESSIONE, TENUTASI A PARIGI IL 1° MARZO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4221)

(A.C. 4221 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura — UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996.

(A.C. 4221 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'Atto costitutivo dell'UNESCO.

(A.C. 4221 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1282 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO XIII DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'UNIONE LATINA, ADOTTATO CON RISOLUZIONE N. 11 DAL XIV CONGRESSO DELL'UNIONE LATINA, TENUTOSI A PARIGI IL 6-7 DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (4603)

(A.C. 4603 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XIII della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, adottato con Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione Latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994.

(A.C. 4603 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XXIII della Convenzione base.

(A.C. 4603 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2900 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 20 MARZO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4880)

(A.C. 4880 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 4880 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4880 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4880 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2980 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4882)

(A.C. 4882 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 4882 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4882 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2870 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NEL
CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 1996
(APPROVATO DAL SENATO) (5131)**

(A.C. 5131 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

(A.C. 5131 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5131 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3220 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI TECNICO-MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5140)

(A.C. 5140 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

(A.C. 5140 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5140 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5140 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: SPINI ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO FEMMINILE (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (2970-B)

(A.C. 2970 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-

donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;

b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello *status* del personale militare.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa

con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.

9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclu-

tati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) estendere al personale militare femminile la normativa vigente per il personale militare maschile, tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili;

b) applicare al personale militare femminile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e di pari opportunità, tenendo conto dello *status* del personale militare;

c) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

1. 1. Tassone.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: rinnovabile aggiungere le seguenti: per non più di quattro anni.

1. 2. Tassone.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: Sei con la seguente: Sette.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

1. 3. Tassone.

Al comma 6, sopprimere le parole: , delle finanze.

1. 4. Tassone.

Al comma 8, sostituire le parole da: per i primi tre anni sino a: nonché con le seguenti: e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nei ruoli degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono disposte, con il limite massimo di età di trentadue anni e.

1. 5. Tassone.

Sopprimere il comma 9.

1. 6. Tassone.

(A.C. 2970 – sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 2970-B;

considerata la necessità, per realizzare l'obiettivo di una immediata ed effettiva integrazione del personale dei diversi sessi a parità di diritti e di doveri, di rendere disponibile per il personale femminile, per quanto possibile, istruttori e consiglieri donne in grado di assistere ed indirizzare il personale neo-arruolato nella fase di inserimento nel mondo militare;

impegna il Governo

a procedere ai reclutamenti del personale femminile arruolando, in successione, prima gli ufficiali, poi i sottufficiali ed infine i volontari, così da garantire l'adeguata presenza di punti di riferimento femminili negli istituti/enti di formazione.

9/2970-B/1 Ruffino, Lavagnini, Rizzi, Romano Carratelli, Spini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Stato delle indagini sull'omicidio D'Antona)

TASSONE, VOLONTÈ, TERESIO DELFINO e GRILLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 29 maggio 1999 veniva barbaramente assassinato il professor Massimo D'Antona, consigliere del Ministro del lavoro *pro tempore* onorevole Bassolino;

la moglie del professor D'Antona ha lamentato pubblicamente il velo di silenzio caduto su un così grave atto terroristico che ha colpito un protagonista della concertazione e della costruzione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione;

gli investigatori hanno ripetutamente sottolineato come l'attenzione e l'analisi scientifica del documento di rivendicazione dell'attentato restringesse il campo delle indagini ad elementi profondi conoscitori del patto per il lavoro se non addirittura a partecipanti a riunioni ministeriali dedicate alla stesura ed elaborazione del documento stesso —:

quale sia lo stato delle indagini giudiziarie, come valuti la presenza nel *pool* dei magistrati inquirenti del fratello dell'attuale Ministro del lavoro, quali siano le sue valutazioni sul comunicato del Procuratore della Repubblica di Roma del 23 settembre 1999 che ha giudicato come « insinuazioni diffamatorie prive di ogni fondamento » un precedente documento di sindacato ispettivo presentato dagli interroganti, e se ciò non rappresenti un attacco alle prerogative parlamentari. (3-04316) (28 settembre 1999)

(Sezione 2 – Sfruttamento di donne immigrate clandestinamente dai paesi dell'Est)

COVRE, BOSCO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, MICHIELON e PITTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Gazzettino* di mercoledì 22 settembre 1999, un articolo a firma Giuseppe Pietrobelli riporta la notizia che in alcune aree di servizio lungo l'autostrada A4 VE-TS si svolge una vera e propria « tratta delle bianche »;

precisamente nei pressi di Gonars, Fratta e Cessalto si pratica la compravendita di donne provenienti dai paesi dell'Est (Moldavia, Russia, Ucraina, Romania), da sfruttare poi come prostitute;

la contrattazione avverrebbe con il metodo dell'offerta su base d'asta al rialzo ed il pagamento — ovviamente — in marchi, e, dopo aver controllato seno, gambe, denti e bocca, le donne verrebbero addirittura marchiate;

l'ufficio del procuratore di Trieste, Nicola Maria Pace, ha individuato ben 8 cosche mafiose slovene che controllano la maggior parte dei traffici di clandestini; sembra trattarsi di vere e proprie associazioni per delinquere strutturate in collettori, organizzatori, venditori, guide di frontiera, autisti sul territorio italiano, staffette munite di *scanner* e cellulare;

ci si deve domandare se, tenuto conto che l'Italia è ancora un Paese cattolico e che si sta preparando al Giubileo del 2000, queste compravendite finalizzate alla « tratta delle bianche » presso le aree di servizio di Gonars, Fratta e Cessalto rientrano tra i *gadgets* predisposti appunto per il Giubileo del nuovo millennio o se, invece, debbano considerarsi un pellegrinaggio « anticipato » —:

se tali fatti siano veri e quali iniziative siano state assunte al riguardo. (3-04312)

(28 settembre 1999)

(Sezione 3 — Emergenza sicurezza e lotta alla criminalità)

SELVA, ARMAROLI e CARLO PACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni tranquillizzanti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno durante il maxivertice dei prefetti e dei questori sono culminate nelle affermazioni del Presidente del Consiglio che « l'Italia non è un *far west* »;

esse trovano un più equilibrato contrappunto in una dichiarazione del prefetto Ferdinando Masone, Capo della Polizia, sul *Corriere della Sera*, secondo la quale « i cittadini si sentono insicuri; il che vuol dire che nella nostra azione c'è ancora qualcosa che non va » —:

per sapere specificatamente quali siano le « cose che non vanno » nella lotta alla criminalità, affinché i cittadini si sentano più sicuri. (3-04319)

(28 settembre 1999)

(Sezione 4 — Riduzione della tassazione sulla casa)

TESTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la fiscalità nella casa ha raggiunto livelli record anche in confronto agli altri paesi europei;

il Governo ha più volte promesso di ridurre la tassazione in modo significativo sui redditi delle famiglie, sia degli inquilini che dei proprietari;

resta però completamente inevasa la promessa di una riduzione della tassazione sui trasferimenti, imposta di registro, imposta sulle successioni, imposta prima casa;

in Inghilterra l'imposta sui trasferimenti di proprietà non supera l'1 per cento e la mobilità abitativa ne risente beneficamente;

in Italia il principale ostacolo alla mobilità è l'imposta di registro di circa l'11 per cento a cui si aggiungono le spese notarili e le altre imposizioni —:

se non pensi che da una riduzione delle imposte sui trasferimenti sugli immobili lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione trarrebbe più vantaggi che non da altri interventi fiscali sicuramente più costosi e se nell'ambito della manovra economica per il 2000 siano previsti ulteriori sgravi fiscali e riduzioni di altri oneri ai fini dell'acquisto e/o del trasferimento.

(3-04315)

(28 settembre 1999)

(Sezione 5 — Sgravi fiscali per il Mezzogiorno)

SALES, GUERRA, CAMPATELLI e SORIERO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Commissario europeo Mario Monti ha reso nota la lettera che l'ex Commissario europeo alla concorrenza, Karel Van Miert, ha inviato al Ministro Visco il 14 settembre 1999;

in quella lettera, Van Miert ha confermato l'orientamento della Commissione a proposito degli sgravi fiscali, in risposta

ad una lettera del ministro Visco che chiedeva se fosse percorribile la via di sgravi fiscali nel Sud da estendere poi al resto d'Italia, così come chiesto da una risoluzione in relazione al DPEF approvata dal Parlamento italiano;

la Commissione europea ha ribadito che gli sgravi fiscali possono essere dati solo per un periodo limitato di tempo e solo se legati all'aumento degli investimenti e dell'occupazione;

i dati diffusi il 22 settembre dal Governo confermano che il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno continua a salire, a fronte di una diminuzione nel resto d'Italia —:

quali siano gli orientamenti del Governo alla luce della lettera della Commissione Europea e se il Governo non ritenga opportuno introdurre sgravi fiscali nel Mezzogiorno, legati all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, e che abbiano una durata limitata nel tempo, introducendo misure di maggior favore per chi investe nel Sud d'Italia. (3-04318)

(28 settembre 1999)

(Sezione 6 – Fattispecie di elusione fiscale circa la vendita delle società Omnitel e Infostrada alla società Mannesmann)

NESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se abbia completato l'accertamento della fattispecie di elusione fiscale che nascerebbe dalla vendita delle società Omnitel e Infostrada alla società di diritto tedesco Mannesmann, utilizzando la società di diritto olandese Oliman, a quali conclusioni sia giunto, a quanto ammonterebbe l'elusione e se il pagamento all'erario dell'imposta dovuta sia stato già eseguito.

(3-04317)

(28 settembre 1999)

(Sezione 7 – Contratti d'area e patti territoriali avviati per promuovere lo sviluppo locale)

CASILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sulla stampa sono stati pubblicati articoli che mettono in dubbio l'efficacia di strumenti quali i patti territoriali e i contratti d'area, cruciali per promuovere lo sviluppo locale;

la finanziaria per il 1999 all'articolo 3 prevede gli incentivi per le imprese —:

quali siano i contratti d'area e i patti territoriali approvati, quanti decreti di approvazione per iniziative imprenditoriali e opere infrastrutturali siano stati emessi e per quali importi e, in rapporto a questi, quanti mandati di pagamento siano stati emessi e se, infine, abbia trovato applicazione l'articolo 3, comma 5 della legge n. 488/1998 (legge finanziaria per il 1999). (3-04313)

(28 settembre 1999)

(Sezione 8 – Interventi di rilancio economico e occupazionale nella provincia di Latina)

VINCENZO BIANCHI e CONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Regione Lazio ha escluso dalla partecipazione alla zona «obiettivo 2», a favore di comuni dell'area romana, parte del territorio dei comuni di Formia, Gaeta e Lenola oltre che, per intero, Latina, la città capoluogo (ad eccezione della borgata Latina Scalo), Sperlonga e Ponza;

tale esclusione aggrava ulteriormente le condizioni economiche del territorio sud pontino che, non essendo stato qualificato «zona cuscinetto», ha perso, così, la pos-

sibilità di cospicui interventi indispensabili al suo rilancio socio-economico, con gravi riflessi occupazionali;

con l'uscita dall'area di intervento del Mezzogiorno questa zona ha visto il trasferimento di industrie ed imprenditori nella contigua e più conveniente Campania;

è necessario attivare tutti gli strumenti utilizzabili per il rilancio occupazionale della zona —:

quali iniziative intenda porre in essere perché, unitamente alla revisione da parte della Regione Lazio di una decisione tanto grave e penalizzante, vengano effettuati interventi tesi al rilascio imprenditoriale e occupazionale dell'intera area, anche in considerazione del fatto che i patti territoriali per la provincia di Latina attendono, tuttora, una definitiva approvazione. (3-04314)

(28 settembre 1999)

MOZIONI MUSSI ED ALTRI N. 1-00391, BERTINOTTI ED ALTRI N. 1-00392, SORO ED ALTRI N. 1-00398, MANZIONE ED ALTRI N. 1-00399, PAGLIARINI E FONTANINI N. 1-00400 E DANIELI ED ALTRI N. 1-00401 SUGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE A TIMOR EST

(Sezione 1 - Mozioni)

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

il 78,5 per cento dei cittadini di Timor est con il referendum dello scorso 30 agosto 1999, organizzato e monitorato dall'Onu, ha scelto, nel rispetto del principio dell'autodeterminazione dei popoli, l'indipendenza dall'Indonesia;

a seguito della votazione le bande paramilitari indonesiane hanno intrapreso una vera e propria deportazione di massa della popolazione civile del Timor est; secondo le stime dell'Onu sarebbero 200.000 le persone (un quarto della popolazione globale dell'isola) costrette a lasciare la propria casa negli ultimi giorni a causa delle violenze delle bande paramilitari contrarie all'indipendenza di Timor est;

in una escalation drammatica si stanno susseguendo massacri di gente inerme; la casa del vescovo Carlos Belo, premio Nobel per la pace nel 1996, è stata incendiata ed il vescovo costretto alla fuga dal Paese;

il presidente della Caritas del Timor est, padre Francesco Berreto, è stato assassinato dalle milizie filo-indonesiane;

il governo indonesiano non ha assicurato il rispetto della volontà popolare e non sta facendo alcunché per impedire le violenze e gli assassinii messi in atto dalle bande paramilitari unioniste;

sin dall'aprile di quest'anno il colonnello Suratman, comandante militare indonesiano di Timor est, ha annunciato che 50.000 civili sarebbero stati addestrati come guardie di sicurezza, per essere utilizzati contro la resistenza indipendentista;

dal 1975, anno dell'invasione di Timor est da parte dell'Indonesia, si sono succedute sistematiche violazioni dei diritti umani a danno della popolazione civile e dell'opposizione del National Council of Timorese Resistance;

Monsignor Carlos Belo, rifugiatosi in Australia ha chiesto con forza alla comunità internazionale di intervenire per fermare il massacro;

il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha già dato un ultimatum alle autorità indonesiane per far cessare le violenze e rispettare l'esito della volontà popolare;

i ministri degli esteri dei paesi dell'Asia-Pacifico si sono dichiarati pronti a riportare l'ordine a Timor est qualora le Nazioni Unite decidano che sia necessaria una forza internazionale di pace;

il responsabile della missione diplomatica delle Nazioni Unite in Timor est (Unamet) David Wimhurst ha chiesto alla comunità internazionale di fare passi concreti per ripristinare la pace nel territorio e per assicurare la permanenza sull'isola della missione Onu in quanto non si può contare sull'Indonesia per porre fine alle violenze;

il personale di Unamet non intende lasciare l'isola e richiede protezione armata;

è stata già annunciata una visita di una delegazione del Consiglio di sicurezza in Timor est;

il Governo italiano ha già ufficialmente dichiarato di sostenere l'azione delle Nazioni Unite perché cessi la violenza ed il disordine, appoggiando l'impegno dell'Onu, anche attraverso l'Unione Europea;

il Governo indonesiano continua ad opporsi all'intervento di una forza di pace straniera in Timor est;

una delegazione di cinque ambasciatori delle Nazioni Unite si è recata a Giakarta ove ha incontrato il Presidente indonesiano;

l'intervento della comunità internazionale è giustificato dalla necessità di rispettare la volontà popolare dei timoresi e di garantirne i diritti umani fondamentali;

il Consiglio di sicurezza con due risoluzioni (384 e 389) antecedenti all'esito dei referendum aveva già chiesto il ritiro delle forze indonesiane da Timor est;

il Consiglio europeo, sin dal dicembre 1998, aveva dichiarato che una soluzione definitiva della questione di Timor est non sarebbe stata possibile senza una consultazione libera che permettesse di determinare la vera volontà della popolazione di quel territorio;

alla luce dei drammatici eventi in corso, il Papa ha sollecitato l'invio di una forza multinazionale di pace;

impegna il Governo:

a convocare l'ambasciatore indonesiano per manifestare la forte protesta del nostro Paese;

a sollecitare l'invio immediato in Indonesia di una delegazione Onu ai massimi livelli per sostenere di fronte al governo di Giakarta il rispetto della volontà popolare e dei diritti umani dei timoresi e per evitare il ritiro della missione Unamet a cui va data immediata protezione;

a sostenere l'invio altrettanto urgente ed immediato di una forza multinazionale Onu di pace in Indonesia dichiarando la disponibilità delle nostre forze armate a farvi parte;

a chiedere, nella prossima riunione del 13 settembre a Bruxelles dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, che analoga posizione sia assunta da tutta l'Unione e che ogni aiuto economico al Governo indonesiano sia da ora in poi condizionato al rispetto della volontà popolare e dei diritti umani della popolazione di Timor est.

(1-00391) « Mussi, Veltroni, Pezzoni, Evangelisti, Francesca Izzo ».

(10 settembre 1999).

La Camera,

premesso che:

il 30 agosto 1999 nel referendum organizzato e monitorato dall'Onu, il 78,5 per cento degli abitanti di Timor orientale ha scelto l'indipendenza dall'Indonesia chiedendo il ritorno alla libertà dell'isola che era stata violentemente conculcata nel 1975 — con la copertura degli Stati Uniti — dall'occupazione militare delle truppe di Giakarta;

dopo quasi 25 anni di sterminio (uccisi un terzo della popolazione di Timor est) e di silenzio della comunità internazionale finalmente si era aperta per quel popolo la strada verso l'autodeterminazione e la democrazia;

a seguito della votazione (ma le bande di irregolari sono state libere di terrorizzare la popolazione per tutta la campagna elettorale) le bande paramilitari hanno intrapreso una vera e propria deportazione di massa della popolazione civile e dato la caccia agli esponenti indipendentisti;

eccidi, decapitazioni, deportazioni, violenze inaudite si sono verificate con la compiacenza dell'esercito indonesiano che in teoria doveva garantire l'ordine pubblico;

il Segretario generale dell'Onu Kofi Annan non è parso all'altezza di una situazione facilmente prevedibile ed ha la responsabilità di aver acconsentito all'Indonesia di scatenare l'eccidio ed il tentativo di pulizia etnica;

solo dopo giorni di massacri il Presidente indonesiano Habibie si è dichiarato disponibile — anche se con vincoli inaccettabili — ad autorizzare una missione armata delle Nazioni Unite per tutelare la popolazione civile e smilitarizzare i paramilitari;

L'articolo 3 del trattato concernente le modalità del referendum a Timor est, firmato dalle Nazioni Unite, dal Portogallo e dall'Indonesia il 5 maggio 1999, afferma che « il Governo dell'Indonesia sarà responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza a Timor est al fine di garantire che la consultazione popolare si svolga in maniera pacifica ed in una atmosfera libera da intimidazioni, violenze ed interferenze di qualsiasi parte ». Inoltre l'articolo 6 fa obbligo all'Indonesia di avviare immediatamente la procedura istituzionale volta a terminare i legami con Timor est in caso di vittoria della scelta per l'indipendenza. Infine l'articolo 7 stipula che è compito dell'Onu mantenere un'adeguata presenza nell'isola durante tutta la fase di transizione. Alla luce del trattato appare grave che Kofi Annan non abbia accompagnato alla richiesta di invio di una missione Onu quella di ritirare le truppe e le milizie indonesiane da Timor est;

impegna il Governo:

a convocare l'ambasciatore indonesiano per manifestare la più ferma protesta del nostro Paese;

a sollecitare il Consiglio di sicurezza dell'Onu ad inviare una missione delle Nazioni Unite al fine di proteggere la popolazione, smilitarizzare le bande paramilitari accertarsi del ritiro in tempi rapidi delle forze armate regolari dell'Indonesia;

a chiedere la piena applicazione degli accordi del 5 maggio 1999 cominciando con il ritiro da Timor est delle truppe di occupazione indonesiane;

a sostenere la formazione di un tribunale internazionale ad hoc per individuare e perseguire i responsabili sia politici che materiali delle stragi compiute in questi 24 anni di occupazione;

a sospendere ogni vendita di armi ed ogni collaborazione militare con l'Indonesia annullando i contratti a vario titolo stipulati durante le visite a Giacarta dell'allora Ministro della difesa Beniamino Andreatta e dell'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi.

(1-00392) « Bertinotti, Giordano, Mantovani, De Cesaris, Boghetta, Malentacchi, Nardini, Cangelmi, Lenti, Valpiana, Bonato, Edo Rossi, Vendola ».

(15 settembre 1999).

La Camera,

premesso che:

con il referendum del 30 agosto svoltosi sotto l'egida dell'Onu (missione Unamet), il 78,5 per cento dei votanti si è pronunciata a favore dell'indipendenza di Timor Est;

dopo la proclamazione dei risultati si è scatenata una violenta reazione da parte dei gruppi paramilitari contrari all'indipendenza; la furia delle milizie si accanisce, in particolare, contro i cattolici

come testimoniano le uccisioni di molti religiosi tra i quali la suora italiana Erminia Cazzaniga;

secondo attendibili stime internazionali il numero dei morti sarebbe di diverse migliaia e quello dei profughi supererebbe i 200 mila;

di fronte alla mancanza di risultati dell'azione repressiva del governo di Giakarta, peraltro apparsa inizialmente inerte, è cresciuta la pressione internazionale per l'invio di una forza di pace nell'isola;

dopo aver manifestato la netta opposizione, il presidente Habibie il 12 settembre ha annunciato l'accettazione, da parte del governo indonesiano, della forza di pace e ha promesso di dare attuazione al referendum del 30 agosto;

il 15 settembre il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha emanato la risoluzione n. 1264 con cui autorizza la costituzione di una forza multinazionale di intervento per Timor Est sotto un comando unificato per un periodo di quattro mesi;

sotto l'egida di questa risoluzione del Consiglio di sicurezza si è costituita la forza multinazionale di intervento per Timor Est denominata Interfet;

considerato che gli obiettivi della missione, fissati nella risoluzione dell'Onu n.1264, sono:

restaurare la pace e la sicurezza a Timor Est, fornire protezione e supporto alla missione Unamet, svolgere funzioni di assistenza umanitaria alle popolazioni;

impegna il Governo:

a partecipare alla forza multinazionale di intervento per Timor Est (Interfet), per ristabilire la pace nell'isola, con l'invio di un contingente delle forze armate italiane;

a sostenere presso le sedi internazionali ogni iniziativa volta al sostegno

umanitario degli abitanti di Timor Est così gravemente colpiti dalle violenze e dai saccheggi.

(1-00398) « Soro, Andreatta, Giovanni Bianchi, Romano Carratelli ».

(28 settembre 1999).

La Camera,

premesso che:

il 30 agosto 1999, con un referendum svoltosi sotto il controllo ed il monitoraggio dell'Onu, il 78,5 per cento degli abitanti di Timor Est si è pronunciato a favore dell'indipendenza dall'Indonesia, chiedendo sostanzialmente che venisse restituita all'isola quella libertà che era stata violentemente sottratta dall'occupazione militare delle truppe di Giakarta nel 1975;

come era facile prevedere, dopo la proclamazione dei risultati, si è scatenata una violenta reazione da parte di gruppi paramilitari contrari all'indipendenza, che hanno intrapreso una vera e propria deportazione di massa della popolazione civile ed una caccia spietata agli esponenti indipendentisti;

la furia dei gruppi paramilitari, contrari all'indipendenza di Timor Est, si è accanita in particolare contro i cattolici, come testimoniano le uccisioni di molti religiosi tra il quali, purtroppo, la suora italiana Erminia Cazzaniga;

secondo stime internazionali, approssimate per difetto, ci sarebbero già stati migliaia di morti, mentre il numero dei profughi sarebbe di circa duecentomila;

il governo di Giakarta, che avrebbe dovuto in teoria garantire l'ordine pubblico, dopo aver inizialmente rappresentato la sua contrarietà, in seguito alla sempre maggiore pressione internazionale, ha poi annunciato l'accettazione dell'invio a Timor Est di una forza di pace;

il 15 settembre scorso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha emanato la risolu-

zione n. 1264 con la quale si è autorizzata la costituzione di una forza multinazionale d'intervento per Timor Est, sotto un comando unificato per un periodo di 4 mesi;

conseguentemente, in forza della risoluzione adottata, è stata costituita la forza multinazionale d'intervento per Timor Est denominata Interfet ed avente l'obiettivo di restaurare la pace e la sicurezza a Timor Est, di fornire protezione e supporto alla missione Unamet (che era quella che avrebbe dovuto controllare la regolarità del referendum per l'indipendenza) e di svolgere funzioni di assistenza umanitaria alle popolazioni;

impegna il Governo:

a partecipare alla forza multinazionale d'intervento per Timor Est (Interfet) per ristabilire la pace nell'isola, con l'invio di un contingente delle forze armate italiane;

a sostenere presso le sedi internazionali ogni iniziativa volta al sostegno umanitario degli abitanti di Timor Est, così gravemente colpiti dalle violenze e dai saccheggi.

(1-00399) « Manzione, Fronzuti, Di Nardo, Acierno, Pagano, Ostillio, Nocera, Miraglia Del Giudice, Scirea, Angeloni, Iacobellis ».

(28 settembre 1999).

La Camera,

premesso che:

l'occupazione militare di Timor Est nel 1975 da parte delle forze indonesiane causò la morte di circa 100.000 persone su una popolazione che non raggiungeva le 700.000 unità;

la risoluzione delle Nazioni Unite del 1992 di condanna delle violazioni dei diritti umani compiute dall'Indonesia in Timor Est non ha compromesso le ottime relazioni tra Italia ed Indonesia;

va censurata la decisione del Governo che autorizzò nel 1998 l'esportazione in Indonesia di armi portatili, come riportato nella Relazione trasmessa al Parlamento concernente le esportazioni di materiali di armamento e di prodotti ad alta tecnologia ;

deve essere sottolineata con preoccupazione la possibilità che forze multinazionali delle Nazioni Unite, ovvero anche forze militari italiane, possano, nella loro missione di peace-enforcing, essere affrontate da armi portatili di fabbricazione e vendita italiana;

è noto a tutta la comunità internazionale, il coinvolgimento diretto del Governo indonesiano nell'azione delle milizie o quanto meno la non volontà del Governo indonesiano di stroncare le azioni violente delle stesse e garantire la sicurezza alla popolazione di Timor Est;

va ribadito inoltre quanto asserito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero la partecipazione di molti poliziotti e militari indonesiani nell'organizzare e supportare le azioni delle milizie contrarie all'indipendenza di Timor Est, e nell'aver commesso uccisioni di massa in varie località;

il personale Unamet – United Nations Assistance Mission for East Timor – ha denunciato che elementi della polizia indonesiana prestavano aiuto alle milizie che sabotavano i veicoli delle Nazioni Unite, ignoravano o prestavano aiuto agli atti di violenza delle milizie;

come riportato da Amnesty International nel suo Rapporto 1998, in Indonesia le persone vengono arrestate ed imprigionate senza accusa, senza processo, o senza un giusto processo, e altre sono scomparse, ed altre ancora sono state uccise dalle forze speciali, ovvero in Indonesia si sono verificate uccisioni extragiudiziarie legate a motivazioni politiche, torture ed altre punizioni inumane o degradanti, in conseguenza di arresti arbitrari;

le uccisioni contro la popolazione civile non sono cessate;

impegna il Governo:

a non proporre la calendarizzazione dell'Atto Camera n. 5811 « Cooperazione culturale con l'Indonesia » e dell'Atto Camera n. 5235 « Cooperazione scientifica con l'Indonesia » sino a quando le Nazioni Unite non rilevino la buona volontà della Repubblica d'Indonesia, ovvero sino a che la situazione interna, sociale, in Timor Est abbia mostrato un evidente miglioramento per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, civili e politici, ovvero anche sino a che l'Indonesia accetti il risultato del referendum del 30 agosto 1999;

ad interrompere con l'Indonesia qualsiasi collaborazione di carattere scientifico o militare, che implichi la vendita di armi, munizioni, o la cessione di materiale ad alto contenuto tecnologico;

a relazionare al Parlamento con scadenza quindicinale sugli sviluppi della situazione in Indonesia ed in Timor Est, con particolare riferimento ad una nostra eventuale partecipazione nella missione militare internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite.

(1-00400) « Pagliarini, Fontanini ».

(28 settembre 1999).

La Camera,

premesso che:

la popolazione di Timor Est, con il referendum promosso e monitorato dall'Onu e tenutosi il 30 agosto 1999, dopo 25 anni di occupazione ha liberamente scelto a stragrande maggioranza la piena indipendenza dall'Indonesia;

dopo la scelta indipendentista le bande paramilitari indonesiane hanno dato vita a massacri generalizzati, deportazioni, violenze sistematiche nei confronti di esponenti indipendentisti e delle popolazioni civili, eccidi che hanno rappresentato e rappresentano una tragica continuità di sofferenze sopportate dai timoresi e di massacri perpetrati in questi 25 anni

dall'Indonesia, determinando lo sterminio, secondo fonti Onu, di quasi un terzo della popolazione;

né l'Onu né gli altri paesi sono stati capaci di prevedere e prevenire le violenze ed i massacri che, dopo l'attacco alla casa di Monsignor Carlos Belo, costretto ad uscire dal paese, l'uccisione di Padre Francesco Berreto e dei suoi collaboratori, l'uccisione di tante persone indifese, sono continuati fino ad oggi con il brutale assassinio di suor Erminia Cazzaniga e di altri sette religiosi;

l'Onu e le grandi potenze hanno deciso, seppur con grande ritardo, l'invio a Timor Est di un contingente internazionale con l'obiettivo di far rispettare il mandato referendario, di proteggere la popolazione civile e di disarmare le bande paramilitari;

il Governo italiano ha condiviso la scelta di intervento e partecipa direttamente con proprie truppe al contingente internazionale;

nonostante gli ultimatum ed i richiami dell'Onu l'Indonesia, che mantiene ancora contingenti militari a Timor Est, continua ad ostacolare gli sforzi internazionali di pacificazione;

appare sempre più evidente il coinvolgimento diretto delle truppe indonesiane negli eccidi e nel sostegno alle formazioni paramilitari;

su proposta dell'Unione Europea la Commissione diritti umani dell'Onu ha approvato con 32 voti favorevoli e 12 contrari la costituzione di una commissione di inchiesta internazionale sulle atrocità commesse a Timor Est;

non è ancora avvenuto il passaggio formale dei poteri dalle forze militari indonesiane a quelle Onu della Forza Internazionale per Timor Est (Interfet);

anche in queste ore i comandi militari indonesiani hanno ribadito che l'Indonesia mantiene il controllo della sicurezza nella provincia (Giakarta considera Timor Est la ventisettesima provincia indonesiana) e che non è previsto il trasfe-

rimento dei poteri finché l'Indonesia non avrà concesso l'indipendenza a Timor Est;

impegna il Governo:

a inoltrare in tutte le sedi proprie la formale protesta del nostro Paese nei confronti dell'Indonesia;

a sostenere e rafforzare nelle forme dirette più adeguate l'intervento della forza multinazionale al fine di riportare la pace a Timor Est nel rispetto della volontà popolare espressa con il referendum del 30 agosto 1999;

a contribuire a tutte le iniziative di aiuto finanziario e di sostegno che consentano alla popolazione di Timor Est di costruire le proprie istituzioni e la propria struttura socioeconomica;

a chiedere che le truppe militari indonesiane lascino definitivamente e rapidamente il paese, che il passaggio di consegne sia immediatamente attuato, che le organizzazioni paramilitari siano disarmate al fine di consentire la necessaria sicurezza alla popolazione civile e sia avviato il processo di ricostruzione e di sviluppo democratico del paese;

a chiedere, agli organismi internazionali e agli altri paesi democratici, che i rapporti economici e commerciali con l'Indonesia siano vincolati al rispetto da parte di quel paese delle risoluzioni Onu e dei diritti umani fondamentali;

a chiedere che diventi immediatamente operativa la Commissione di inchiesta internazionale sulle atrocità commesse a Timor Est istituita dall'Onu.

(1-00401) « Danieli, Piscitello, Pozza Tasca, Monaco, Bordon, Di Capua ».

(28 settembre 1999).

(Sezione 2 – Risoluzioni)

RISOLUZIONI

La Camera,

premesso che:

gli eccidi e le stragi della popolazione cristiana di Timor Est, attraverso un

programma di pulizia etnica e religiosa e con la fuga di 200 mila persone verso le zone montuose, hanno portato l'Onu a riscontrare gravissime violazioni dei diritti umani;

l'Onu dopo aver organizzato il referendum del 30 agosto 1999 favorevole all'indipendenza a larghissima maggioranza e senza che tale decisione sia stata rispettata, non ha provveduto ad organizzare un'immediata azione di protezione della popolazione e di garanzia della consultazione elettorale;

solo il 15 settembre, dopo il clima di violenza scatenato dalle milizie filoidonesiane e l'introduzione della legge marziale, dopo il risultato della missione a Giakarta e Dili che aveva evidenziato le devastazioni delle città nonché le condizioni esasperate dei profughi, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione 1264 con la quale si è deciso l'invio di una forza di pace a Timor Est (Interfet – International Force for East Timor);

l'iniziativa diplomatica del Governo italiano presso gli organismi internazionali rispetto alle violenze perpetrate dalle milizie anti-indipendentiste con la complicità delle forze militari di Giakarta è apparsa tardiva rispetto alla gravità della situazione, al clima di violenze, atrocità, assassinii, che imponevano l'assunzione più forte di responsabilità che superassero logiche di interessi economico-strategici;

dopo la visita di una folta delegazione del Governo italiano in Indonesia nel 1997 sono stati stipulati accordi bilaterali nel campo della cooperazione nel settore della difesa e per la promozione della cooperazione nel campo delle tecnologie avanzate;

il Vicepresidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 23 settembre 1999 ha affermato che l'intervento in Timor Est « riveste una estrema rilevanza per la politica estera del nostro Paese e per la

comunità internazionale avvertendo la necessità di affermare una nuova visione dei diritti internazionali, del principio di sovranità nazionale, della tutela dei diritti umani e del ruolo delle organizzazioni internazionali e in particolare delle Nazioni Unite » ribadendo altresì una nuova visione dell'interesse nazionale fondato sulla convinzione che la tutela dei diritti umani rappresenti la strada maestra per garantire pace, stabilità e sviluppo in una fase delle relazioni internazionali — quella della globalizzazione — che impone di ridefinire lo stesso concetto di sovranità nazionale;

le nostre truppe d'assalto, i para della Folgore, sono state messe a disposizione della forza di pace Interfet sotto il comando del generale australiano Peter Cosgrove;

si sono registrati scontri a fuoco tra milizie anti-indipendentiste e forze Interfet;

impegna il Governo:

a informare il Parlamento sul ruolo e sul territorio assegnato all'Italia nell'ambito della forza multinazionale Interfet;

a informare il Parlamento sulle regole dell'ingaggio e sui rapporti con la forza multinazionale Interfet;

a aggiornare costantemente il Parlamento sull'andamento della situazione politico-militare;

a presentare entro trenta giorni una relazione sugli interessi economici, in particolare delle imprese nazionali del comparto dei materiali di armamenti e sui rapporti dell'Italia nell'area del sud-est asiatico;

a sospendere immediatamente l'esecuzione degli accordi bilaterali con l'Indonesia compresi quelli alla ratifica del Parlamento, in presenza di un intollerabile atteggiamento di complicità del Governo

indonesiano con le milizie anti-indipendentiste preso atto delle così gravi violazioni dei diritti umani.

(6-00114) « Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Buttiglione ».

(29 settembre 1999).

La Camera,

premesso che:

a Timor Est si è compiuto, ed è ancora in corso, un genocidio nei confronti della popolazione locale di proporzioni incontrollate, il tutto dopo la proclamazione dei risultati del referendum indetto sotto l'egida dell'Onu sull'indipendenza del Paese;

i miliziani antindipendentisti, spesso coperti dall'esercito indonesiano, hanno trucidato anche volontari dell'Onu ed alcuni missionari tra i quali una suora italiana;

l'Onu, ancora una volta con colpevole ritardo, ha autorizzato una missione militare umanitaria per consentire il ritorno nelle case, seppur distrutte ed incendiate, di centinaia di migliaia di profughi attualmente nascosti nella giungla, avendo in precedenza trascurato le potenziali e drammatiche conseguenze del voto referendario;

l'Italia ha prontamente aderito alla spedizione militare guidata dall'Australia su mandato delle Nazioni Unite;

sarebbe indispensabile un coordinamento a livello europeo per pianificare interventi comuni atti a consentire al più presto il ripristino delle normali condizioni di vita;

impegna il Governo:

a far sì che parallelamente all'azione militare si svolga un'intensa azione diplomatica presso il Governo indonesiano affinché l'intervento internazionale possa

svolgersi in condizioni di sicurezza per le popolazioni già martoriate e per i soldati della forza di pace;

ad intraprendere un'azione volta a condizionare i finanziamenti del Fondo monetario internazionale al governo di Giacarta alla sua collaborazione, per un ritorno ad un clima di pace e di rispetto dei diritti di quei popoli, con l'azione umanitaria dell'Onu;

a predisporre piani per un aiuto umanitario alla popolazione di Timor Est e per una cooperazione economica dell'Unione Europea e della comunità internazionale diretta ad aiutare il nuovo stato indipendente che nascerà a seguito di questi drammatici avvenimenti.

(6-00115) « Niccolini, Rivolta, Giannattasio, Lavagnini, Morselli, Zaccchera, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Del Barone, Lucchese ».

(29 settembre 1999).

La Camera

in occasione del dibattito sugli sviluppi della situazione a Timor Est che ha visto un confronto approfondito con il Governo;

esprimendo il consenso convinto all'invio di una forza militare multinazionale, detta Interfet, sotto l'egida delle Nazioni Unite con il compito di restaurare la pace e la sicurezza, proteggere ed appoggiare l'UNAMET e facilitare le operazioni di assistenza umanitaria;

approvando la scelta del Governo di parteciparvi con un nostro contingente;

preoccupata per la situazione sull'isola che permane ad alto rischio sia per le violenze tuttora scatenate da gruppi di miliziani antindipendentisti contro inermi civili e religiosi che per l'atteggiamento del Governo indonesiano il quale, in contrasto con gli impegni assunti al momento dell'accettazione della forza di pace sul territorio timorense, ha iniziato il ritiro delle

proprie truppe dichiarando prematuramente concluso il proprio impegno sull'isola;

persuasa che l'esito positivo della missione di pace a Timor Est sia determinante per rafforzare l'autorevolezza e il prestigio delle Nazioni Unite e per affermare i nuovi principi della difesa dei diritti umani e delle comunità locali alla base delle relazioni internazionali

impegna il Governo

a riferire nel modo più preciso al Parlamento sulle regole di ingaggio del nostro contingente e sulla catena di comando e di controllo predisposta;

ad esercitare una forte pressione sul Governo indonesiano perché rispetti gli accordi sottoscritti e contribuisca alla applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza;

a verificare nell'ambito del Consiglio di sicurezza dell'ONU se, in un quadro di tensioni crescenti, non esistano le possibilità di un aumento del contingente militare sotto egida ONU per garantirne la sicurezza e per assicurare l'efficacia della missione ed in ogni caso ad adoperarsi perché la forza multinazionale si trasformi il più rapidamente possibile in missione ONU;

a promuovere una iniziativa, sul terreno politico e della cooperazione internazionale, dell'Unione europea volta ad accelerare la nascita a Timor Est di un nuovo Stato democratico ed indipendente, come previsto dall'esito referendario, in grado di garantire la convivenza multi etnica e multi religiosa anche attraverso il rientro dei profughi e dei deportati;

infine ad adoperarsi nelle sedi opportune perché i responsabili di crimini contro l'umanità commessi a Timor Est siano perseguiti e processati da un tribunale internazionale.

(6-00116) « Francesca Izzo, Pezzoni, Lecce, Giovanni Bianchi, Lento, Danieli, Ostilio, Saraca, Ceremigna, Caveri ».

29 settembre 1999.

(Sezione 3 - Ordine del giorno)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera:

ascoltate le informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla missione italiana a Timor Est nella seduta di giovedì 23 scorso;

uditi gli interventi svolti nella seduta odierna;

viste le misure militari già adottate con la partenza del nucleo dei forieri di alloggiamento della Folgore alla presenza del sottosegretario Guerrini

impegna il Governo

in caso di eventuali futuri interventi militari all'estero:

a sottoporre preventivamente la decisione al Parlamento informandolo, il più dettagliatamente possibile, sui compiti affidati ai militari

a fornire al Parlamento, in riferimento al caso specifico del contingente italiano inviato a Timor Est, notizie:

sui costi del sostegno logistico inevitabilmente molto oneroso data la distanza fra le sedi di guarnigione e quelle di impiego e vista la necessità di doversi rifornire accettando i prezzi imposti dai mercati locali;

sui rimborsi previsti dall'ONU sia per le indennità di missione del personale sia per le spese di carattere logistico.

N. 1. « Giannattasio, Lavagnini, Aleffi, Rivolta, Lo Jucco, Niccolini, Donato Bruno ».